



**CAMERA DEI DEPUTATI
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)**

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Audizione informale di martedì 16 aprile 2024

**MEMORIA DI OSSERVAZIONI DELLA
A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE**

INTRODUZIONE

Ringraziando il Presidente e la Commissione tutta per aver invitato l'**Associazione Nazionale Forense** a partecipare all'audizione informale circa lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive sulla riforma del processo civile, ci permettiamo di svolgere alcune osservazioni, seguite da proposte che auspichiamo vengano prese in considerazione nel redigendo parere.

Il 15 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante *«attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»*.

A.N.F. ritiene che l'adozione del decreto integrativo e correttivo, possa essere il momento per porre rimedio ad una serie di problematiche della riforma, che stanno incidendo in modo negativo sulla funzionalità della giustizia civile.

In sede di audizione l'Associazione Nazionale Forense intende formulare delle **proposte di integrazione dello schema di decreto correttivo**, finalizzate a rimuovere alcune criticità dell'impianto della riforma e tentare di migliorare l'efficacia del processo civile¹.

¹ Le proposte avanzate dall'Associazione Nazionale Forense si pongono nel solco delle posizioni condivise dalla larga maggioranza dell'avvocatura in tema di riforma del processo civile, come espresse anche in occasione del Congresso Nazionale Forense tenutosi a Lecce il 6, 7 e 8 ottobre 2022, attraverso l'approvazione di una serie di deliberati congressuali. Il presente documento è stato redatto dal Gruppo di lavoro sul Processo civile del Consiglio Nazionale di

Nella tabella che segue si sintetizzano le principali proposte di modifica.

INDICE DELLE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E CORREZIONE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE	
art. 38	coordinare la disposizione relativa al rilievo dell'incompetenza non solo rispetto al rito ordinario, ma anche agli altri riti a cui la disposizione si applica, avendo carattere generale
art. 96	limitare la possibile condanna in favore della cassa delle ammende ai soli casi di lite temeraria previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. e solo nel caso in cui sia accertato un pregiudizio concreto; ridurre la possibile sanzione al versamento di un ulteriore contributo unificato
art. 127 bis	sostituire la norma sullo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi, con una disposizione che consenta al giudice di autorizzare le singole parti che lo richiedano a partecipare all'udienza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza
art. 127 ter	prevedere che l'udienza pubblica ex art. 128 c.p.c. non possa mai essere sostituita dal deposito di note scritte e che in caso di opposizione di una parte alla trattazione scritta il giudice debba revocare il provvedimento e fissare l'udienza
art. 137	prevedere che nel caso di notifica in proprio, anche per posta, non occorra apporre la dichiarazione di impossibilità della notifica
art. 171 bis	introdurre la possibilità per il giudice di convocare le parti, nel caso in cui sorga l'opportunità di discutere questioni preliminari, anche con riguardo all'assolvimento delle condizioni di procedibilità della domanda
art. 184	introdurre uno strumento di flessibilità delle preclusioni sulla falsariga di quanto previsto nel rito lavoro dall'art. 421 c.p.c.
art. 281 undecies	prevedere che nel rito semplificato (come già avviene nel rito lavoro), in caso di domanda riconvenzionale del convenuto, il convenuto debba richiedere il differimento dell'udienza ad una nuova data a non più di cinquanta giorni, con possibilità per l'attore di depositare una propria nuova comparsa in cui prendere posizione sulla domanda riconvenzionale avversaria
art. 281 undecies	prevedere che nel rito semplificato i termini per memorie integrative debbano essere sempre concessi, ove sia avanzata richiesta da almeno una parte
art. 281 terdecies	eliminare la previsione della possibilità che l'udienza di discussione sia celebrata avanti al solo giudice istruttore nelle cause di competenza collegiale
art. 473 bis 5	prevedere che nell'ascolto del minore il giudice debba farsi assistere da esperti e ausiliari se una parte lo richieda
art. 473 bis 6	prevedere che anche nei casi di rifiuto del minore a incontrare il genitore vi sia l'ausilio di esperti nell'ascolto del minore, a seguito di istanza di una delle parti costituite
art. 473 bis 8	prevedere alcuni chiarimenti sulla nomina del curatore
art. 473 bis 24	estensione del termine per il reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti a 20 giorni, rispetto al termine attualmente previsto di 10 giorni
art. 473 bis 26	ampliare la possibilità di nomina di un esperto che risolva i conflitti fra ex coniugi, anche in caso di richiesta di una sola parte
art. 473 bis 38	previsione di un termine certo e determinato per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza di cui all'art. 473 bis 38

A.N.F., coordinato da Giampaolo DI MARCO e Adriano SPONZILLI, componenti: Annamaria AJELLO, Giuseppe AMICARELLI, Maurizio ANDREOTTI, Giuseppe ANTONUCCIO, Anna Maria ARTILLO, Iliaria BIAGIOTTI, Marta BUSSOLA, Lara CARUSO, Zeno CAVAGGIONI, Maurizio CECCONI, Raffaele CHIANESE, Emanuela CRIPPA, Laura DECCHINO, Antonio DEIANA, Luisella FANNI, Serena INVERNIZZI, Valentina LI MANDRI, Carmela Milena LIUZZI, Andrea MELUCCO, Laura PARASCANDOLO, Marina RONCHINI, Carola ROSSATO, Maria RUSSOLO, Maria Gabriella SAIA, Francesco SAMÀ, Maria SICHETTI, Gabriele SPAGNOLO, Gabriele TERZI, Raffaele TORTORIELLO, Saverio VIGNOLA, Nicole VINCI, Andrea ZANELLO.

art. 473 bis 51	previsione della possibilità di proporre domanda congiunta di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE	
art. 46	abrogare la previsione di limiti dimensionali degli atti di parte; eliminazione del richiamo alla chiarezza e sinteticità dei motivi di appello e nei motivi di ricorso per cassazione, al fine di evitare che ne possano essere desunte in via interpretativa delle possibili cause di inammissibilità

N.B. nella illustrazione delle proposte di modifica alle previsioni del Codice di Procedura Civile il testo di partenza indicato è quello risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto integrativo e correttivo.

. * .

RILIEVO DELL'INCOMPETENZA

[ART. 3, COMMA 6, D.LGS. 149/2022]

[ART. 3, COMMA 1, LETTERA A SCHEMA DECRETO CORRETTIVO]

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 38 (Incompetenza) <u>comma terzo</u> L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis.	Art. 38 (Incompetenza) <u>comma terzo</u> L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio nelle cause soggette al rito ordinario di cognizione con il decreto previsto dall'articolo 171-bis e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione.

Lo schema di decreto correttivo introduce una modifica dell'art. 38 c.p.c. che prevede che il rilievo dell'incompetenza avvenga, non più in occasione dell'art. 183 c.p.c., ma in sede di verifiche *ex art. 171-bis c.p.c.*

Data la natura generale della norma, che opera in relazione a tutti i riti e non solo rispetto al processo ordinario di primo grado, appare opportuno differenziare le diverse ipotesi.

La **proposta di A.N.F.** è di prevedere che nel rito ordinario di cognizione l'incompetenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.), siano rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis* e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione.

. * .

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
[ART. 3, COMMA 6, D.LGS. 149/2022]

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 96. (Responsabilità aggravata) <i>comma quarto</i>	Art. 96. (Responsabilità aggravata) <i>comma quarto</i>
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00.	Nei casi previsti dal primo e secondo comma, qualora si sia verificato un concreto pregiudizio, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari all'importo del contributo unificato.

Con la modifica dell'art. 96 c.p.c. apportata con la riforma Cartabia è stato previsto che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'articolo sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00.

Questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Oltretutto, il fatto che questa sanzione pecuniaria operi non solo nelle ipotesi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., ossia i casi di responsabilità aggravata in senso proprio (in cui risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), ma anche nell'ipotesi ulteriore del terzo comma in cui vi è il riconoscimento di una somma equitativamente determinata in ogni caso in cui vi sia pronuncia sulle spese, pone un problema di possibile eccesso di delega.

La nuova disposizione, peraltro, rischia di risultare in eccesso di delega, dato che il principio di delega di cui all'art. 1, comma 21, lettera a) della Legge 26 novembre 2021, n. 206 prevedeva la legittimazione dell'amministrazione della giustizia nei casi di responsabilità processuale aggravata e non nell'autonoma ipotesi del comma terzo (che opera anche in difetto di mala fede o colpa grave o inesistenza del diritto azionato).

La **proposta di A.N.F.** è di rivedere la disposizione, limitandone l'operatività ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore

dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1 *quater*)².

. * .

UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI

[ART. 3, COMMA 10, D.LGS. 149/2022]

[ART. 3, COMMA 1, LETTERE G) E H) SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO]

<i>Proposta di modifica</i>	
<p>Art. 127 bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)</p>	<p>Art. 127 bis (Partecipazione all'udienza mediante collegamenti audiovisivi)</p>
<p>Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.</p>	<p>Il giudice può autorizzare la partecipazione all'udienza, anche pubblica, delle parti che ne abbiano fatto richiesta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, quando non è richiesta la presenza all'udienza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.</p>
<p>Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza.</p>	<p>La parte che sia stata autorizzata a partecipare all'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può sempre rinunciare a tale facoltà.</p>
<p>Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento</p>	

² D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 *quater*: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

<p>audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.</p> <p>Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.</p>	
--	--

Con la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 127 *ter* c.p.c. si è prevista la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La maggiore flessibilità nelle forme dell'udienza deve necessariamente essere accompagnata dalla garanzia del diritto di ciascuna parte alla trattazione in presenza.

Occorre **riaffermare che la modalità ordinaria di trattazione della causa è rappresentata dall'udienza in presenza** e che sussiste un **diritto all'udienza** di ogni parte, rientrante fra le garanzie ad un *equo processo*, funzionali ad assicurare la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice. Il diritto all'udienza preserva *«la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo»*, impedendo *«una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico»* (da ultimo, CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, paragrafo 27). La giurisprudenza CEDU chiarisce anche che tale principio può essere derogato solo a fronte di significative esigenze fondate sulla natura altamente tecnica delle questioni da decidere, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove.

La **proposta di A.N.F.** è di modificare in modo sostanziale la norma sopprimendo la previsione di una modalità di celebrazione dell'udienza in forma svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ma consentendo solamente che il giudice possa autorizzare una o più parti che lo richiedano a partecipare all'udienza da remoto (ad una udienza che di per sé resta in presenza).

. * .

UDIENZA SOSTITUITA DA NOTE SCRITTE

[ART. 3, COMMA 10, D.LGS. 149/2022]

[ART. 3, COMMA 1, LETTERE G) E H) SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO]

Proposta di modifica

Art. 127 ter

(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro ~~cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.~~

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti

Art. 127 ter

(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. **L'udienza pubblica di cui all'articolo 128 non può mai essere sostituita.**

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi alla sostituzione dell'udienza entro **i cinque giorni successivi al deposito delle note, in tale ipotesi il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo periodo possono essere abbreviati.**

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti

<p>deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p> <p>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.</p>	<p>deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p> <p>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.</p>
--	---

Con la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 127 *ter* c.p.c. è stata prevista la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La nuova norma introdotta dalla riforma Cartabia rimette al giudice di decidere, su base sostanzialmente discrezionale, la forma di trattazione dell'udienza, con un provvedimento che assume la forma del decreto (quindi assunto senza previo contraddittorio sul punto) espressamente indicato come non impugnabile e con la previsione di facoltà di opposizione che non fondano un automatico diritto della parte alla fissazione di udienza in presenza.

Questa norma introduce una grave compressione del diritto all'udienza, sul cui rilievo costituzionale si è già detto nel paragrafo precedente. Peraltro, la norma in questione potrebbe costituire un eccesso di delega, posto che deve ritenersi che l'art. 1, comma 17, lettera m) della Legge 26 novembre 2021, n. 206 nel prevedere che il giudice potesse disporre la sostituzione dell'udienza «*fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi*», postulasse un diritto della parte a vedere fissata l'udienza in caso di opposizione.

Lo schema di decreto correttivo ha opportunamente introdotto la previsione per cui l'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Lo schema ha anche introdotto la previsione secondo la quale, nel caso di udienze pubbliche di discussione *ex art. 128 c.p.c.*, se una delle parti si oppone, il giudice revochi il provvedimento e fissi l'udienza pubblica. Deve però ritenersi, che le udienze pubbliche di discussione non possano mai ed in nessun caso essere sostituite dal deposito di note scritte, dato che questa modalità di trattazione dovrebbe essere utilizzata nei soli casi in cui ci si debba limitare a proporre o insistere per istanze e conclusioni e, quindi, appare antitetica ad una discussione sul merito della controversia.

Viceversa, appare necessario prevedere che in presenza di opposizione anche di una sola parte, l'udienza non possa essere sostituita.

La **proposta di A.N.F.** è di prevedere che l'udienza pubblica *ex art. 128 c.p.c.* non possa mai essere sostituita dal deposito di note scritte e che in tutte le altre ipotesi, qualora vi sia opposizione di una parte, il giudice revochi il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione e fissi l'udienza.

. * .

OBBLIGO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.

[ART. 3, COMMA 11, D.LGS. 149/2022]

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 137 (Notificazioni)	Art. 137 (Notificazioni) <u>aggiunta di un ottavo comma</u> La dichiarazione, di cui al comma precedente, non è mai necessaria ove la notificazione sia eseguita dall'avvocato in una qualunque delle forme previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Con la modifica dell'art. 137 c.p.c. è stato previsto l'obbligo per il difensore di eseguire ogni notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata e qualora la notificazione non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario di richiedere l'inserimento nell'area web riservata (di cui all'art. 359 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); si introduce, inoltre, un divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni che debbano essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, salvo le espresse deroghe previste (destinatario privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi oppure la notifica non ha avuto esito positivo perché non possibile o per cause non imputabili al destinatario).

Questa disposizione viene completata con una serie di oneri a carico del difensore notificante che possono così riassumersi: (i) valutazione della possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; (ii) valutazione circa la causa dell'esito negativo della notificazione se imputabile o meno al destinatario; (iii) assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la disponibilità del destinatario di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; (iv) assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; (v) assunzione di dichiarazione *pro veritate* per accertare se la causa dell'esito negativo della notificazione tramite posta elettronica certificata sia imputabile o meno al destinatario. In questo modo si espone il difensore ad un ingiustificato rischio personale, in relazione alla possibile non corrispondenza della dichiarazione a fatti oggettivamente accertabili e la conseguente

imputazione di dichiarazioni mendaci. È evidente anche il rischio della instaurazione di contenziosi di lunga durata con esiti incerti nei tre gradi di giudizio.

La **proposta di A.N.F.** è di prevedere che la dichiarazione di cui al settimo comma non sia necessaria nel caso delle notifiche svolte in proprio a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

. * .

VERIFICHE PRELIMINARI

[ART. 3, COMMA 12, D.LGS. 149/2022]

[ART. 3, COMMA 2, LETTERA H) SCHEMA DECRETO]

<i>Proposta di modifica</i>	
<p>Art. 171-bis (Verifiche preliminari)</p>	<p>Art. 171-bis (Verifiche preliminari)</p>
<p>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma e 292, primo e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.</p>	<p>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando ritiene di pronunciare i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, il giudice convoca le parti innanzi indicando le questioni di cui ritiene opportuna la trattazione anche con riguardo all'assolvimento delle condizioni di procedibilità della domanda. In esito all'udienza, provvede con decreto e fissa nuova udienza di comparizione delle parti rispetto alla quale decorrono i termini di cui all'art. 171-ter. Almeno cinquantacinque giorni prima dell'udienza di comparizione così fissata, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.</p>
<p>Quando non occorre pronunciare i</p>	<p>Quando non occorre pronunciare i</p>

<p>provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.</p> <p>Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.</p> <p>Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.</p>	<p>provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma la data dell'udienza di comparizione delle parti, determinata ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, o la differisce fino a un massimo di quarantacinque giorni, e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter. In ogni caso tra il decreto e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 5 giorni.</p> <p>Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.</p> <p>Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.</p>
---	---

Con la modifica degli articoli da 163 a 183 c.p.c. e in particolare l'introduzione degli art. 171 *bis* e 171 *ter* c.p.c. è stata totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione.

È stato ampiamente evidenziato che la nuova struttura della fase introduttiva porta ad una pesante **riduzione degli spazi difensivi** delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali³.

³ Già in un recente passato si è visto come un modello molto simile a quello che oggi viene riproposto, seppur con correttivi, il cosiddetto "processo societario", non aveva in realtà inciso sulla riduzione dei tempi del processo.

Lo schema di regolamento integrativo apporta alcuni importanti chiarimenti ad aspetti che problematici: **(i)** viene chiarito che la contumacia di entrambe le parti vada dichiarata con il decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c.; **(ii)** viene chiarito che in caso di adozione di provvedimenti e spostamento dell'udienza dovrà essere effettuata una nuova fase di verifiche preliminari; **(iii)** viene chiarito che i termini per le memorie integrative iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto ad esito delle verifiche preliminari.

Resta il fatto che la nuova fase introduttiva resta oltremodo complessa e poco funzionale e renderebbe necessario un radicale ripensamento della relativa disciplina. Già in passato A.N.F. aveva rilevato che il nuovo sistema rischia paradossalmente di determinare un appesantimento del processo e un allungamento dei suoi tempi.

Nella presente sede, in cui si esamina un provvedimento di natura correttiva e integrativa, la **proposta di A.N.F.** è di introdurre alcune limitate disposizioni che possano rendere più fluido il funzionamento della nuova fase introduttiva ed in particolare di prevedere che qualora nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. sorga l'esigenza di valutare in contraddittorio con le parti le questioni che si presentano, il giudice convochi un'udienza specificamente volta all'esame di queste questioni, precedente alla prima udienza.

. * .

POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE
[ART. 3, COMMA 12, D.LGS. 149/2022]

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 184 <i><u>attualmente abrogato</u></i>	Art. 184 (Poteri istruttori del giudice) Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio.

Come detto, la disciplina della nuova fase introduttiva introduce un sistema di preclusioni estremamente severo, con tempi gravemente compressi e che comporta un significativo rischio di scissione tra la realtà processuale e sostanziale.

Un sistema processuale imperniato su preclusioni sempre più ravvicinate e sempre più stringenti necessita di strumenti di flessibilità, che possano quantomeno mitigare il rischio che la ricerca della verità processuale si allontani sempre di più della realtà fattuale.

Sarebbe quindi opportuno prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'art. 421 c.p.c., che consenta l'ammissione di mezzi di prova anche fuori delle preclusioni stabilite dal codice.

La **proposta di A.N.F.** è di inserire un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova.

. * .

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE – FORMA DELLA DOMANDA E COSTITUZIONE

[ART. 3, COMMA 21 D.LGS. 149/2022]

<i>Proposta di modifica</i>	
<p>Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti)</p>	<p>Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti)</p> <p><u>aggiunta di un quinto, sesto e settimo e ottavo comma</u></p> <p>Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 281-undecies, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.</p> <p>Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.</p> <p>Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla comparsa di risposta entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.</p> <p>Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del settimo comma e quella</p>

	<p>dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.</p> <p>Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al settimo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.</p>
--	---

Nell'attuale disciplina del procedimento semplificato, nel caso di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore sarà chiamato ad articolare le proprie difese nella prima udienza (e nelle eventuali successive memorie, ove concesse).

Appare invece opportuno mutuare la previsione presente nel rito lavoro (all'art. 418 c.p.c.), per la quale in caso di riconvenzionale l'udienza viene spostata e l'attore può depositare una comparsa in risposta alla riconvenzionale del convenuto.

La **proposta di A.N.F.** è di prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale.

. * .

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE – TRATTAZIONE

[ART. 3, COMMA 21 D.LGS. 149/2022]

[ART. 3, PUNTO E, LETTERA II) DECRETO CORRETTIVO]

<i>Proposta di modifica</i>	
<p>Art. 281-duodecies (Procedimento)</p> <p><i>quarto comma</i></p>	<p>Art. 281-duodecies (Procedimento)</p> <p><i>quarto comma</i></p>
<p>Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.</p>	<p>Se richiesto, il giudice assegna alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.</p>

Secondo le previsioni attualmente vigenti (ed anche secondo la modifica proposta con lo schema di decreto legislativo) successivamente alla prima udienza del rito semplificato, l'assegnazione di termini per memorie avviene solo in presenza di «*giustificati motivi*» (secondo la formulazione attuale) oppure «*quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte*» (secondo la nuova formulazione proposta).

Appare necessario, anche nell'ottica di far sì che il rito semplificato possa essere scelto dalle parti, che sia garantito un più ampio contraddittorio e quindi che l'assegnazione di termini per memorie integrative sia un diritto delle parti.

La proposta di A.N.F. è di prevedere che i termini per memorie di cui all'art. 281-*duodecies* c.p.c. siano sempre assegnati, ove li richieda almeno una parte.

. * .

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE – FASE DECISORIA

[ART. 3, COMMA 21 D.LGS. 149/2022]

[ART. 3, PUNTO E, LETTERA II) DECRETO CORRETTIVO]

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 281-<i>terdecies</i> (Decisione)	Art. 281-<i>terdecies</i> (Decisione)
Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281- <i>sexies</i> .	Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281- <i>sexies</i> .
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-bis.	<i>comma abrogato</i>
La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.	La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

Lo schema di decreto correttivo ha previsto che nel caso di causa di competenza del tribunale in composizione collegiale, la discussione sia affidata al solo giudice istruttore che riferirà al collegio.

Questa previsione appare incompatibile con i principi di immediatezza e di concentrazione della cognizione del decidente

La proposta di A.N.F. è che la nuova previsione prevista dallo schema di decreto correttivo non sia introdotta.

. * .

RITO SPECIALE PER LE PERSONE, I MINORENNI E LE FAMIGLIE

[ART. 3, COMMA 6, DECRETO CORRETTIVO]

<i>Proposta di modifica</i>	
<p>Art. 473 bis 5 (Modalità dell'ascolto)</p> <p><i>comma primo</i></p> <p>L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari.</p>	<p>Art. 473 bis 5 (Modalità dell'ascolto)</p> <p><i>comma primo</i></p> <p>L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale si fa assistere da esperti e altri ausiliari, su istanza di una delle parti o dove lo ritenga opportuno.</p>

Secondo le previsioni attualmente vigenti, l'ascolto del minore può essere svolto dal giudice e verbalizzato dallo stesso giudice, senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, a meno che non sia lo stesso giudice a valutarne l'opportunità.

Atteso che, anche ai sensi dell'art. 473 bis e 45 c.p.c. ("*ascolto del minore*" in ambito di *violenza domestica o di genere*) l'ascolto del minore deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli artt. 473 bis 4 e 473 bis 5 c.p.c. (*cfr.* art. 473 bis 45 c.p.c.) e atteso che nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, ove i coniugi hanno un elevato livello di conflittualità e spostano i confini del conflitto sui figli, - per prassi - il giudice istruttore dispone, su sollecitazione delle parti, la CTU sia sui genitori che sui minori, per indagare il rapporto genitore-minore nonché la scelta migliore circa l'affidamento, non si comprende poi come il legislatore non abbia previsto sempre l'assistenza di esperti o ausiliari per l'ascolto del minore condotto dal solo giudice. Il minore, infatti, potrebbe essere intimorito, plagiato ovvero adultizzato talvolta "*usato*" da uno dei genitori, oppure intimorito dall'aula giudiziaria ovvero dal giudice e, quindi, potrebbe dichiarare a quest'ultimo una rappresentazione dei fatti falsata o la verità dei fatti di uno dei genitore, a danno dell'altro.

È impensabile che senza l'ausilio di mezzi audiovisivi (che seppur previsti dalla norma, sono difficilmente reperibili nelle aule giudiziarie di tutti i tribunali di Italia) e senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, il giudice riesca a comprendere lo stato psicologico in cui si trova un minore e riesca,

quindi, a dare la corretta interpretazione delle parole del minore, che sicuramente, non possono essere solo verbalizzate *sic et simpliciter*, ma necessitano di un'indagine psicologica fatta da un esperto. Rimettere alla sola scelta del giudice la possibilità di farsi assistere da un esperto o da un ausiliario, lede il principio del contraddittorio e lede, soprattutto, i diritti del minore nonché del genitore eventualmente lesa dalla condotta pregiudizievole dell'ex coniuge.

Sarebbe utile, ai fini della ricerca della verità, che l'assistenza di un esperto durante l'ascolto del minore venga disposta dal giudice a seguito di istanza di parte. Le parti, soprattutto quella lesa, può avere maggiore contezza dello stato emotivo e psicologico del minore, rispetto al giudice che non ha mai visto il minore, se non attraverso gli scritti difensivi delle parti costituite.

La proposta di **A.N.F.** è di garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposto anche a seguito di specifica richiesta dalle parti costituite.

. * .

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 473 bis 6 comma primo (Rifiuto del minore a incontrare il genitore)	Art. 473 bis 6 comma primo (Rifiuto del minore a incontrare il genitore)
Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.	Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, con le modalità previste dall'art. 473 bis 5 , assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Rispetto a tale articolo, si riprendono le motivazioni già dedotte per l'art. 473 bis 6 c.p.c. L'assistenza di esperti o ausiliari durante l'ascolto del minore condotto dal giudice deve essere disposta d'ufficio o a seguito di istanza di parte. Ciò a tutela del minore e del diritto alla bigenitorialità.

La proposta di **A.N.F.** è di garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposta a seguito di istanza di una delle parti costituite, anche in relazione al rifiuto del minore a incontrare il genitore.

. * .

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 473 bis 8 (Curatore speciale del minore)	Art. 473 bis 8 (Curatore speciale del minore)

<p>Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:</p> <p>a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;</p> <p>b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;</p> <p>c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;</p> <p>d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.</p> <p>In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.</p> <p>Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4.</p>	<p>Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, ai sensi dell'articolo 102, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:</p> <p>a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;</p> <p>b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;</p> <p>c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;</p> <p>d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.</p> <p>In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.</p> <p>Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale motivatamente stabiliti nel provvedimento. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4.</p>
---	---

<p>Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.</p>	<p>Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.</p>
---	---

La proposta di **A.N.F.** è di inserire un richiamo all'art. 102 nel primo comma, per chiarire che la nullità degli atti, in caso di mancata nomina del curatore è dovuta alla violazione di un presupposto processuale, quale il contraddittorio della parte necessaria pretermessa (il minore); nonché di prevedere, al terzo comma, un obbligo di motivazione in relazione alla estensione degli specifici poteri di rappresentanza attribuiti.

. * .

Proposta di modifica	
<p align="center">Art. 473 bis 24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)</p> <p>Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.</p> <p>È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.</p> <p>Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se</p>	<p align="center">Art. 473 bis 24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)</p> <p>Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.</p> <p>È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.</p> <p>Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se</p>

<p>anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.</p> <p>Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.</p> <p>Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.</p>	<p>anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.</p> <p>Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.</p> <p>Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.</p>
--	--

La proposta di A.N.F. è di estendere il termine per il reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti a 20 giorni, rispetto al termine attualmente previsto di 10 giorni, che appare troppo stretto; nonché di apportare una correzione formale all'ultimo comma.

. * .

Proposta di modifica	
<p>Art. 473 bis 26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti)</p> <p><i>comma primo</i></p>	<p>Art. 473 bis 26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti)</p> <p><i>comma primo</i></p>
<p>Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.</p>	<p>Il giudice, su istanza di una delle parti o su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.</p>

Il contrasto fra genitori nell'ambito della gestione dell'affido congiunto dei minori è talvolta superabile con l'ausilio di un esperto. Spesso i conflitti fra ex coniugi sono "fomentati" da una sola parte, che riesce maggiormente ad influenzare i minori, rispetto all'altro coniuge. Limitare, quindi, la

nomina di un esperto che possa fornire un ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, alla sola istanza congiunta delle parti e non anche all'istanza promossa da una sola delle parti, rende, nella prassi, del tutto impraticabile la nomina dell'esperto di cui all'art. 473 bis 26 c.p.c., atteso che i conflitti fra ex coniugi rendono impraticabile tutto ciò che possa essere fatto *congiuntamente* dalle parti.

La proposta di **A.N.F.** è di ampliare la possibilità di nomina di un esperto che risolva i conflitti fra ex coniugi, anche quando sia un'unica parte a farne istanza e non solo in ipotesi di istanza congiunta.

. * .

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 473 bis 38 ultimo comma (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento)	Art. 473 bis 38 ultimo comma (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento)
Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473 bis 12.	Entro trenta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Secondo le previsioni attualmente vigenti, manca l'indicazione del termine entro cui introdurre il giudizio di opposizione all'ordinanza *ex art. 473 bis 38 c.p.c.* Nella prassi, tale mancanza ingenera dubbi interpretativi. Sarebbe quindi opportuno introdurre un termine di opposizione.

La proposta di **A.N.F.** è di prevedere un termine certo e determinato entro cui poter fare opposizione avverso l'ordinanza di cui allo stesso art. 473 bis 38.

. * .

<i>Proposta di modifica</i>	
Art. 473 bis 51 (Procedimento su domanda congiunta)	Art. 473 bis 51 (Procedimento su domanda congiunta)
	<i>Introduzione di un sesto comma</i>
	È consentito proporre domanda congiunta di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in tal caso il collegio con sentenza omologa la

	domanda di separazione e con ordinanza fissa l'udienza per la verifica delle condizioni di legge per l'omologa degli accordi sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
--	---

. * .

PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ DEGLI ATTI
[ART. 3, COMMA 9 E ART. 4, COMMA 3, D.LGS. 149/2022]

<i>Proposta di modifica (Disp. att. C.p.c.)</i>	
Art. 46 comma terzo (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari)	Art. 46 comma terzo (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari)
<p>Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.</p>	<p>Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale</p>

La positivizzazione all'interno delle regole processuali del principio di chiarezza e sinteticità dovrebbe avvenire con la massima circospezione, alla luce del rischio di possibili contrasti con il fondamentale principio di libertà di forme di cui al medesimo art. 121 c.p.c.⁴ (che trova un

⁴ In dottrina numerosi autori hanno sollevato il dubbio secondo il quale l'introduzione di norme che impongano al difensore la connotazione e la peculiarità della sua difesa potrebbe risultare incostituzionale, in relazione agli artt. 21 e

fondamento diretto nell'art. 24 Cost.). In particolare, **il principio di chiarezza e sinteticità dovrebbe rivestire esclusivamente un valore programmatico e orientativo** e non dovrebbero mai tradursi in obblighi di natura cogente.

In questo senso, viva preoccupazione destano le previsioni del quinto comma del medesimo art. 46 disp. att. c.p.c., che prevedono che con decreto ministeriale siano definiti «*gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo*» e che siano stabiliti i «*limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti*».

In particolare, la previsione di «*limiti degli atti processuali*», costituisce una intollerabile compressione delle facoltà difensive inserita, oltretutto, in una norma di natura secondaria.

Oltretutto, le previsioni del quinto comma del medesimo art. 46 disp. att. c.p.c. appaiono costituire un eccesso di delega, posto che la Legge 206/2021 aveva semplicemente stabilito che il legislatore delegato dovesse prevedere che provvedimenti atti del processo potessero «*essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità [...]*» ed aveva anche previsto un possibile decreto ministeriale relativo alla strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Tale legge, tuttavia, non aveva previsto in alcun modo che potessero essere introdotti dei limiti (dimensionali o di altra natura) agli scritti difensivi. La previsione contenuta nel D.Lgs. 149/2022 che assegna ad un decreto ministeriale il discutibile compito di stabilire «*limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti*» appare priva di “copertura” da parte della legge delega.

Oltre a ciò, la previsione di un decreto ministeriale di tale contenuto pone una questione di costituzionalità della norma, posto che assegna al Ministro della Giustizia un compito regolamentare che incide pesantemente sull'esercizio della giurisdizione oltre che sul diritto di difesa, in aperta violazione dell'art. 110 Cost. che limita le funzioni del potere esecutivo, prevedendo che «*spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia*», con esclusione di competenze ulteriori, che vadano ad incidere contenutisticamente nell'amministrazione della giustizia.

La proposta di **A.N.F.** è che sia quindi abrogata la norma che prevede la previsione di limiti dimensionali degli atti di parte.

24 Cost. Cfr. in tal senso M.A. SANDULLI, *Le nuove misure di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione dell'abuso del processo o diniego di giustizia?*, in *Federalismi.it*, 20/2012; F. CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l'abuso del processo*, in *Federalismi.it*, 2014, 20ss; M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in *Dir. proc. amm.*, 4, 2015, 1337; F. VOLPE, *Sui limiti dell'estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo*, in *Lexitalia.it*, 5/2015cit., *passim*; E.M. BARBIERI, *L'abuso del copia ed incolla nel ricorso giurisdizionale amministrativo*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1582; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, 2783.

. * .

Roma, 16 aprile 2024

ANF – Associazione Nazionale Forense